

di Maria Giovanna Trombetta*

LA NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE



“Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni sulle norme deontologiche: se queste regole rimangano sul piano etico o se siano inglobate nel sistema giuridico e, in questo caso, quale posto occupino nella gerarchia delle fonti.”

Abbiamo una cognizione della deontologia (dal greco deontos “dovere”) come di un insieme di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti agli Ordini i quali a quelle regole devono adeguare la loro condotta professionale, devono improntare la loro etica professionale.

Ma le regole etiche, come peraltro le regole giuridiche, non sono statiche e immutabili ma sono oggetto di interpretazione: le norme deontologiche sono proprie di un sistema culturale e di un sistema giuridico in cui maturano e si consolidano.

Con una recente pronuncia (sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007) le Sezioni Unite della Cassazione, superando il tradizionale orientamento – secondo cui le disposizioni previste dai codici disciplinari, essendo espressione di poteri di autororganizzazione degli ordini e collegi, vanno interpretati seguendo le regole dettate per i contratti in genere (art. 1362 e seguenti del Codice Civile – Cass. n. 10482 del 2003) e confermando l’orientamento più recente (Cass. n. 5776 e n. 13078 del 2004) – hanno affermato che la Cassazione può interpretare le norme deontologiche dei professionisti qualora sorga una lite in merito alla loro interpretazione.

In discussione il comportamento di un avvocato accusato di aver iniziato dieci diverse intimidazioni giudiziarie (nдр: precetti di pagamento) di analogo contenuto verso lo stesso debitore. Atti che potevano essere riuniti, con risparmi di costi per il debitore, in un unico procedimento. L’Ordine, presso il quale si era rivolto il debitore, aveva condannato il professionista in base ad una specifica norma del codice deontologico forense (nдр: l’art. 49) che impedisce azioni aggressive nei confronti del debitore. Il professionista, però, si era rivolto alla Cassazione sostenendo che la deontologia impediva le “iniziative giudiziali” mentre la notifica di atti non ancora giudiziali, quali appunto i precetti di pagamento, non era sanzionata sotto l’aspetto deontologico.

LA CASSAZIONE PUO’ INTERPRETARE

La Cassazione, confermando la condanna, ha precisato che le norme deontologiche devono essere applicate attraverso un criterio funzionale che considera la finalità cui tende la norma, e che le contestazioni sorte a causa dell’interpretazione di una norma contenuta nei codici deontologici che regolamentano le professioni possono giungere in Cassazione per la loro interpretazione.

A parere della Cassazione, l’interpretazione diretta del dettato deontologico da parte della Corte di legittimità non violerebbe l’autonomia dell’Ordine professionale.

Questa autonomia si estrinseca infatti nell'approvazione del codice deontologico che, una volta emanato, costituisce una autoregolamentazione vincolante nell'ambito dell'ordinamento di categoria.

IL RICORSO ALLA CCEPS

Per meglio cogliere il significato di questo pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione richiamiamo l'attenzione sulla regola generale: i professionisti dell'area sanitaria possono proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie avverso i provvedimenti degli Ordini e Collegi o delle Federazioni. La Commissione Centrale è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati dai Consigli Direttivi degli Ordini o dal Comitato Centrale della Federazione.

Avverso poi le decisioni assunte da questo organismo di giurisdizione speciale è ammesso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46, ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione a norma dell'art. 362 del Codice di Procedura Civile il quale, relativamente ai procedimenti disciplinari, circoscrive il ricorso ai motivi attinenti alla "giurisdizione". Ma a tale motivo di ricorso è stato aggiunto, per effetto della sopravvenuta Carta Costituzionale, l'altro "per violazione di legge".

L'art. 11, settimo comma, della Costituzione infatti ammette il ricorso per violazione di legge alla Corte di Cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali qual'è, nella fattispecie, la CCEPS. Avverso le decisioni della Commissione Centrale, pertanto, può essere proposto ricorso per i motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge. Ed è questo l'elemento centrale del pronunciamento dal quale abbiamo tratto spunto per queste riflessioni.

Partendo dalla considerazione che la CCEPS (o nel caso concreto in esame il Consiglio Nazionale Forense), allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale legittimamente operante, quello che si svolge dinanzi alla stessa è un giudizio di carattere giurisdizionale che si conclude con una sentenza pronunciata in nome del Popolo Italiano.

Detta sentenza è impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione anche per il motivo della "violazione di legge" e in questa espressione deve essere ricompresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valide per gli iscritti all'albo ma che integrano il diritto soggettivo ai fini della configurazione di un illecito disciplinare.

LA DEONTOLOGIA TRA LE FONTI DEL DIRITTO

La Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale: "Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità".

In altri termini è stato dato riconoscimento, tra le fonti del diritto, anche alle regole deontologiche che autonomamente si danno le categorie professionali e da cui trae fondamento il potere disciplinare.

Per questa via il potere di autorganizzazione e quello disciplinare degli Ordini costituiscono espressione di una giurisdizione speciale integrata all'interno dell'ordinamento statale.

La deontologia ne esce pertanto rafforzata: non più precetti extragiuridici, semplici regole interne alla categoria professionale ma atti normativi. ●